

**NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.  
Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).  
E-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it)  
Posta Elettronica Certificata (PEC): [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it)
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto dell'impresa è pari a 1789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,70%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

La informiamo che su [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

**AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.**

**Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.6 delle condizioni di assicurazione.**

**La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.**

**AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE**

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ([www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)).

**3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed Esclusioni**

Il prodotto "In Commercio Reale" contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano lo svolgimento di un'attività di vendita, di ristorazione, di fornitura di servizi.

L'elenco delle Attività/Settori merceologici assicurabili con "In Commercio Reale" nonché alcune indicazioni generali sulle modalità di prestazione della garanzia sono riportate al capitolo "Classificazione dei Rischi" posto nell'ultima pagina delle Condizioni di Assicurazione.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte in Sezioni.

Il Contraente potrà decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio, chi acquista la Sezione Incendio può anche scegliere la Condizione Facoltativa Eventi Socio-politici).

**Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.**

**Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.**

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto

**Sezione Incendio**

Contiene le garanzie per i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi da eventi quali incendio e garanzie accessorie, che sono indicate nel punto 2.1 "Rischio Assicurato" e 2.2 "Rischio locativo di fabbricato", quali ad esempio il fulmine, l'esplosione e lo scoppio, l'implosione, l'urto di veicoli, il fumo.

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 2.1 al 2.8 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.**



Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

A	Eventi Socio-Politici
B	Eventi atmosferici
C	Fenomeno elettrico
D	Spargimenti di acqua
E	Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua
F	Merci in refrigerazione
G	Ricorso terzi
H	Danni indiretti
I	Diaria per interruzione di esercizio
L	Dehors
M	Fustelle farmaceutiche
N	Guasti ed apparecchiature elettroniche per esercizi commerciali
O	Merci stagionali
P	Merci trasportate

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 1.13 "Ubicazione dei beni assicurati", 2.1 "Rischio assicurato", 2.2 "Rischio locativo di fabbricato", 2.3 "Caratteristiche costruttive del fabbricato", 2.5 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative o sezioni", 2.6 "Beni in leasing", 2.7 "Rischi sempre esclusi", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza riferite a questa Sezione, i punti 2.1 "Rischio assicurato", 2.2 "Rischio locativo di fabbricato", le Condizioni Facoltative A - Eventi Socio-Politici, B - Eventi atmosferici, C- Fenomeno elettrico, D - Spargimenti di acqua, E- Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua, F - Merci in refrigerazione, G - Ricorso terzi, H - Danni indiretti, I - Diaria per interruzione di esercizio, L - Dehors, M - Fustelle farmaceutiche, N - Guasti ed apparecchiature elettroniche per esercizi commerciali, O - Merci stagionali, P - Merci trasportate.

- **Sezione Furto**

Contiene la copertura per i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi da furto, rapina ed estorsione, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri, scippo rapina ed altre garanzie accessorie come indicato nei punti 3.1 "Rischio Assicurato", 3.2 "Infortuni dei clienti a seguito di rapina".

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 3.1 al 3.12 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.**

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

A	Danni indiretti
B	Aumento del limite di indennizzo per i valori
C	Trasporto tabacchi
D	Fustelle farmaceutiche
E	Merci in vetrinette esterne
F	Distributori automatici
G	Guasti/Atti vandalici - Aumento somma assicurata
H	Merci stagionali
I	Merci trasportate
L	Furto e rapina dei beni presso fiere e mostre
M	Impianto di allarme

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 1.13 "Ubicazione dei beni assicurati", 3.1 "Rischio assicurato", 3.2 "Infortuni dei clienti a seguito di rapina", 3.4 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", 3.5 "Difformità dei mezzi di chiusura dei locali", 3.6 "Esercizi commerciali senza addetti", 3.7 "Vetrine ed esposizioni", 3.8 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative o sezioni", 3.9 "Rischi sempre esclusi", 3.10 "Beni in leasing", 3.11 "Limiti di indennizzo", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza riferite a questa Sezione, i punti 3.1 "Rischio assicurato", 3.2 "Infortuni dei clienti a seguito di rapina", 3.11 "Limiti di indennizzo", le Condizioni Facoltative A - Danni indiretti, B - Aumento del limite di indennizzo per i valori, C- Trasporto tabacchi, D - Fustelle farmaceutiche, E- Merci in vetrinette esterne, F - Distributori automatici, G - Guasti/Atti vandalici - Aumento somma assicurata, H - Merci stagionali, I - Merci trasportate, L - Furto e rapina dei beni presso fiere e mostre, M - Impianto di allarme.

- **Sezione Cristalli**

Contiene la copertura per i danni materiali direttamente causati alle lastre come indicato nei punti 4.1 "Rischio Assicurato".

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 4.1 al 4.3.**

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 1.13 "Ubicazione dei beni assicurati", 4.3 "Rischi sempre esclusi", nonché nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede l'applicazione del limite di indennizzo riportato nel punto 4.1 "Rischio assicurato".



#### • Sezione Responsabilità Civile

Tiene indenne l'Assicurato e i suoi addetti, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell'esercizio commerciale e/o del deposito, come indicato nei punti 5.1 "Responsabilità Civile verso terzi - Proprietà del Fabbricato" e 5.2 "Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro - Conduzione dell'esercizio commerciale e del deposito".

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 5.1 al 5.12 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.**

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

- A Danni derivanti da difetti di installazione o posa in opera
- B Franchigia fissa R.C.O.
- C Responsabilità personale di Appaltatori e Subappaltatori
- D Aree giochi per bambini
- E Lavori svolti al di fuori dell'esercizio commerciale
- F Attività accessoria di catering

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 5.1 "Responsabilità Civile verso terzi - Proprietà del Fabbricato", 5.2 "Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro - Conduzione dell'esercizio commerciale e del deposito", 5.3 "Dove assicuriamo", 5.4 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative o sezioni", 5.5 "Rischi sempre esclusi", 5.6 "Istituti di trattamenti estetici e simili", 5.7 "Soggetti non considerati terzi", 5.8 "Pluralità di assicurati", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali.

In proposito si vedano i massimali esposti sul modulo di polizza riferiti a questa Sezione, i punti 5.1 "Responsabilità Civile verso terzi - Proprietà del Fabbricato", 5.2 "Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro - Conduzione dell'esercizio commerciale e del deposito", le Condizioni Facoltative A - Danni derivanti da difetti di installazione o posa in opera, B - Aumento Franchigia fissa R.C.O., C - Responsabilità personale di Appaltatori e Subappaltatori, D - Aree giochi per bambini, E - Lavori svolti al di fuori dell'esercizio commerciale, F - Attività accessoria di catering.

#### • Sezione Tutela Legale

La garanzia offre l'assistenza legale ed i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, di cui al punto 6.1 "Rischio assicurato", che occorrono all'Assicurato, per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati al punto 6.2 "Casi assicurati" per i soggetti di cui al punto 6.4 "Soggetti assicurati" e al punto 6.2 "Casi assicurati".

La garanzia opera per fatti inerenti l'esercizio dell'attività assicurata e/o la proprietà/conduzione dell'immobile inerente l'attività stessa.

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 6.1 al 6.8 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.**

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

- A Controversie relative alla proprietà o locazione degli immobili
- B Controversie relative a violazioni/inosservanze del D.Lgs. 193/07 - (Sicurezza Alimentare)
- C Vertenze contrattuali con i Clienti - Compreso recupero crediti

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 6.1 "Rischio assicurato", 6.2 "Casi assicurati", 6.3 "Unico sinistro", 6.4 "Soggetti assicurati", 6.5 "Soggetti sempre esclusi", 6.6 "Inizio e termine della garanzia", 6.7 "Insorgenza del sinistro", 6.8 "Efficacia territoriale dell'assicurazione, nonché nel testo delle Condizioni facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede un massimale, che è esposto sul modulo di polizza in riferimento a questa sezione.

#### • Sezione Assistenza

Contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

La Garanzia offre ad esempio l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, termoidraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio) al verificarsi di una situazione di emergenza presso il fabbricato assicurato. Offre inoltre ulteriori prestazioni legate a situazioni di emergenza in ambito domestico (ad esempio l'invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici o di specialisti che si occupano del salvataggio e risanamento dei beni assicurati colpiti da un incendio).

**La Garanzia è regolamentata nei punti dal 7.1 al 7.3.**

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei punti 7.1 "Garanzia assistenza", 7.2 "Efficacia territoriale dell'assicurazione", 7.3 "Rischi sempre esclusi".

**AVVERTENZA** - Le garanzie prevedono dei limiti di indennizzo che sono indicati al punto 7.1.

**ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE**

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene. Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

**Esempio A :** Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio B:** Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio C:** Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

**ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIA (VALIDI PER LA GARANZIA INFORTUNI DEI CLIENTI A SEGUITO DI RAPINA)**

		A	B
Entità del danno (% Invalidità permanente accertata)		Pari o inferiore al 50%	Superiore al 50%
Franchigia		50%	0%
Somma assicurata per Invalidità Permanente	€	50.000	50.000

**Esempio A :** NESSUN INDENNIZZO (l'Invalidità permanente conseguente al sinistro è sempre assorbita dalla franchigia).

**Esempio B:** NESSUNA FRANCHIGIA; il danno indennizzato sarà pari alla percentuale di invalidità permanente applicata alla Somma assicurata, (quindi, in caso di Invalidità permanente pari al 51%, il danno indennizzato sarà pari a € 25.500 cioè il 51% di € 50.000).

**ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE**

Relativamente alle sezioni Incendio: qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli si veda il punto 8.8.

**4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono espone sul modulo di polizza.

**AVVERTENZA**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.1 delle Condizioni di assicurazione.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si veda in proposito il punto 1.2 delle Condizioni di assicurazione.

**Esempio di aggravamento del rischio**

In un esercizio ove si svolgeva l'attività di vendita di mobili per arredamento si decide di avviare la produzione in proprio degli stessi rendendo prevalente l'attività di mobilificio; ciò implica un maggiore rischio di incendio per i macchinari utilizzati per la lavorazione nonché un maggiore rischiosità del lavoro svolto dai dipendenti dell'esercizio stesso

**6. Premi**

**Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:**

- in unica soluzione per ciascun periodo annuo (od in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali). **In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio.**

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante,
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

**AVVERTENZA**

L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

**ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE**

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.8 "Indicizzazione della polizza".

**7. Rivalse**

**AVVERTENZA** - Il diritto di surroga, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso il diritto di surroga non viene esercitato nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati al punto 8.14.

**8. Diritto di recesso**

Il prodotto In Commercio Reale prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro come disciplinato al punto 1.7 "Recesso in caso di sinistro".

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**10. Legge applicabile al contratto**

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

**11. Regime fiscale**

- Per le Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;
- per le Sezioni Cristalli e Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%;
- per la Sezione Assistenza si applica l'aliquota d'imposta del 10,00%;
- Per la Garanzia Infortuni si applica l'aliquota d'imposta del 2,50%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

---

**C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

---

**12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA** Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti:

- dal 8.1 al 8.15 per le sezioni Incendio, Furto, Cristalli e Garanzia Infortuni;
- dal 8.16 al 8.19 per la sezione Responsabilità Civile;
- dal 8.21 al 8.23 per la sezione Tutela Legale;
- dal 8.24 al 8.26 per la sezione Assistenza.

**AVVERTENZA**

- Con riguardo alla sola garanzia di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG SE, di cui sono esposti i dettagli nel preambolo della Gestione dei sinistri per la sezione Tutela Legale.
- Con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.P.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce ed i cui dettagli sono esposti nel preambolo della sezione Assistenza.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it).

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it);

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.lvass.it](http://www.lvass.it)

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

#### Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it). La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

#### Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

### 14. Arbitrato

**AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Luca Filippone



Nelle pagine successive è possibile consultare il GLOSSARIO



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente GLOSSARIO

**ABITAZIONE**

Porzione di fabbricato ad uso civile, limitrofa all'esercizio commerciale, in cui dimora l'Assicurato.

**ADDETTI**

Il titolare dell'*attività*, i suoi familiari coadiuvanti, i *prestatori di lavoro* e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell'*esercizio commerciale* e nel *deposito* purché in regola con gli obblighi di legge.

**Non rientrano in questa definizione gli *appaltatori* e i loro dipendenti.**

**ANNUALITÀ ASSICURATIVA / PERIODO ASSICURATIVO**

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

**Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.**

**APPALTATORE**

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte delle *attività* dichiarate nel *modulo di polizza* o ne autorizza l'esecuzione.

**APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

Apparecchi audiovisivi, computers e relative periferiche, sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d'uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computers e mini elaboratori, pertinenti all'*attività*.

**Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets, nonché le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni.**

**ASSICURATO**

La persona fisica o giuridica titolare dell'interesse protetto dall'*assicurazione*.

Resta inteso che :

- Il soggetto assicurato può variare a seconda delle sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

**ASSICURAZIONE**

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

**ATTIVITÀ**

L'*attività* di impresa esercitata dall'*Assicurato* ed indicata sul *modulo di polizza*.

**ATTREZZATURA**

Mobiliario e arredamento, macchinario e altre apparecchiature, impianti di prevenzione e di allarme dell'*esercizio commerciale* e del *deposito*, nonché, oggetti personali degli *addetti*. Se l'*Assicurato* è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempreché non sia prestata la garanzia sul *fabbricato*.

**BENI ASSICURATI**

Beni oggetto della presente *assicurazione* ed indicati sul *modulo di polizza*.

**CASSAFORTE**

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

**CATERING**

Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande a domicilio in occasione di matrimoni, cerimonie, manifestazioni o simili, comprese le eventuali operazioni di preparazione e riordino di tavoli/buffet.

**CENTRALE OPERATIVA**

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *polizza*.

**CENTRO COMMERCIALE**

Complesso architettonicamente e funzionalmente omogeneo di attività commerciali, pianificato e realizzato da uno o più soggetti con criteri unitari, integrato con attività paracommerciali, di somministrazione alimenti e bevande e di servizi, dotato di spazi o di servizi comuni e che si avvale permanentemente di una gestione unitaria funzionale alla generazione di sinergie determinanti un valore aggiunto rispetto alle singole unità che lo compongono.

**CHIOSCO**

Manufatto isolato di dimensioni contenute con struttura durevole in materiali incombustibili realizzato nel rispetto della normativa vigente.

**CLIENTE**

Persona presente nell'*esercizio commerciale* per acquistare o visionare un prodotto o ricevere un servizio.

**Non rientrano in questa definizione, gli *addetti*, gli *appaltatori*, i fornitori e gli altri soggetti che a vario titolo possono accedere all'*esercizio commerciale*.**



**COMMERCIO AMBULANTE**

Vendita di *merci* al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande, effettuata su area pubblica o privata che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'*attività* ed in regola con la normativa vigente.

**CONTENUTO**

Relativamente all'esercizio commerciale, al commercio ambulante ed al deposito:

- Attrezzatura;
- Merci;
- Valori.
- Apparecchiature elettroniche.

Relativamente all'abitazione:

- Mobilio ed arredamento;
- Valori

**CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

**COSE**

Gli oggetti materiali e gli animali.

**DANNI INDIRECTI**

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un *sinistro*;
- da esborsi o spese imprevisti in conseguenza di un *sinistro*.

**DATI E RELATIVI SUPPORTI**

Informazioni logicamente strutturate, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*, modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico e scheda.

**DEHORS**

Spazio esterno di un *esercizio commerciale*, smontabile e rimovibile, posto sul suolo pubblico o privato.

**DEPOSITO**

Locale unico, indicato sul *modulo di polizza*, in possesso degli stessi requisiti (quali, ad esempio, le caratteristiche costruttive del *fabbricato* o i mezzi di chiusura dei locali) previsti dalla *polizza* per l'*esercizio commerciale*, destinato in modo esclusivo allo stoccaggio del *contenuto* dell'*esercizio commerciale* anche ubicato presso un comune differente.

Relativamente al "*Commercio ambulante*", locale unico indicato sul modulo di polizza, in possesso degli stessi requisiti (quali ad esempio le caratteristiche costruttive del fabbricato od i mezzi di chiusura dei locali) previsti dalla polizza per l'esercizio commerciale, destinato in modo esclusivo allo stoccaggio del contenuto dell'attività.

**DEPOSITO ACCESSORIO**

Locale unico, indicato sul *modulo di polizza*, in possesso degli stessi requisiti (quali, ad esempio, le caratteristiche costruttive del *fabbricato* o i mezzi di chiusura dei locali) previsti dalla *polizza* per l'*esercizio commerciale*, destinato in modo esclusivo allo stoccaggio del *contenuto* dell'*esercizio commerciale* ubicato nello stesso comune dell'*esercizio commerciale*.

**DIARIA**

Importo, indicato nel *modulo di polizza*, scelto dal *Contraente* contestualmente all'attivazione della Condizione Facoltativa "*Diaria* per interruzione di esercizio".

**DISTRIBUTORI/CAMBIO MONETE**

Dispositivo, funzionante con schede prepagate, banconote o monete, installato nei locali assicurati per il pagamento dei servizi forniti con l'*attività*.

**ESERCIZIO COMMERCIALE**

L'insieme dei locali, comprese eventuali dipendenze, anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato sul *modulo di polizza*, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'*attività*

Si intende compreso nell'*esercizio commerciale* anche il *deposito accessorio* purché indicato sul *modulo di polizza*.

Sono comprese operazioni di produzione e riparazione purché accessorie e attinenti all'*attività*.

**FABBRICATO**

L'intera costruzione edile e gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti che costituiscono l'*esercizio commerciale*, il *deposito* o l'*abitazione*. Sono comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono inoltre compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), distributori automatici con caricamento esclusivamente dall'interno dell'*esercizio commerciale* o del *deposito*, tende e insegne (purché fissate al *fabbricato* ed escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio telericeventi e satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Qualora sia assicurata una porzione di *fabbricato* la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

**Non rientrano in questa definizione i fabbricati in rovina od in evidente stato di abbandono, l'area, il contenuto, i dehors, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi e le piscine.**

**FENOMENO ELETTRICO**

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.



**FRANCHIGIA**

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**FURTO**

Sottrazione di *beni assicurati* al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**INCENDIO**

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua all'*Assicurato* in caso di *sinistro*.

**INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa accidentale, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**INVALIDITÀ PERMANENTE**

Perdita definitiva, in misura parziale o totale, della capacità generica a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

**LASTRE**

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglass; insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**), presenti all'interno dell'area dell'*esercizio commerciale* o del *deposito*. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. **Sono esclusi gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet e di apparecchiature elettroniche.**

**LIMITE D'INDENNIZZO / DI RISARCIMENTO**

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per *annualità assicurativa*

**MASSIMALE**

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia, indicata sul *modulo di polizza*

**MERCI**

Prodotti destinati alla vendita o in lavorazione o riparazione, imballaggi, inerenti l'*attività*. Si considerano *merci* anche i veicoli iscritti al P.R.A. oggetto di lavori di riparazione, trasformazione e commercializzazione, nonché le *apparecchiature elettroniche* oggetto di riparazione e commercializzazione, nell'ambito dell'*attività*.

**MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, i *massimali*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5427 INC).

**PARTI**

Il *Contraente* e Reale Mutua.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

**PORTAVALORI**

*Addetto* incaricato del trasporto di *valori*.

**PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

**PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'*Assicurato* si avvale nell'esercizio dell'*attività* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. **Non rientrano in questa definizione gli appaltatori, i subappaltatori, i lavoratori autonomi, il titolare dell'attività ed i suoi familiari coadiuvanti.**

**PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde degli *indennizzi* sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

**RAPINA**

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**REGOLA PROPORZIONALE**

Qualora dalle stime dei beni assicurati fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra il valore effettivo degli stessi e la *somma assicurata*, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto come previsto dall'art. 1907 c.c..

**RISARCIMENTO**

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'*Assicurato* sia responsabile.

**SCIPPO**

*Furto* commesso strappando la *cosa* di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**SCOPERTO**

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la Sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'*assicurazione*.

**SOMMA ASSICURATA**

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è prestata l'*assicurazione*.

**SPESE DI GIUSTIZIA**

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile, sono pagate dalle Parti durante lo svolgimento degli atti processuali o che il soccombente è condannato a rifondere a conclusione del giudizio.

**TERRORISMO**

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

**UBICAZIONE**

Indicazione toponomastica dell'*esercizio commerciale*, del *deposito* e/o dell'*abitazione*, comprese le dipendenze del *fabbricato*, individuata nel *modulo di polizza*, comprese le relative aree siano esse di proprietà o in uso, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

**VALORE A NUOVO**

Con riferimento al *fabbricato*: si intende la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive **escluso il valore del terreno su cui sorge l'attività nonché gli oneri fiscali se detraibili**.

Con riferimento al *contenuto*: si intende il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale, oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto e di montaggio, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili**.

**VALORE ALLO STATO D'USO**

Con riferimento al *fabbricato*: si intende la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili**.

Con riferimento al *contenuto*: si intende il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili**.

**VALORE COMMERCIALE**

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione o rivalutazione commerciale, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili**.

**VALORE INTERO**

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

**VALORE NOMINALE**

L'importo indicato sui *valori*.

**VALORI**

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore, anche se di proprietà degli *addetti*.

**VEICOLI**

Autovetture, motocicli, ciclomotori ed altri mezzi a motore in genere compresi autobus, roulotte, campers e velocipedi, soggetti ad immatricolazione.